

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERNARDINETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1970

Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico, e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, scaturita dalla necessità di eliminare gli squilibri venutisi a creare subito dopo la guerra nei ruoli degli ufficiali, non determinò, in realtà, gli effetti desiderati, ma anzi aggravò notevolmente la situazione, creando un vero e proprio gonfiamento nei ruoli di talune armi. Basterà ricordare, ad esempio, che i capitani di fanteria e di artiglieria furono costretti a permanere circa diciotto anni nel grado, prima di poter conseguire la promozione al grado superiore, mentre ai capitani di altre armi fu possibile conseguirla molto tempo prima.

Sorse, quindi, l'esigenza di sanare l'anomala situazione determinatasi, e, con legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, fu istituito un « ruolo speciale unico » degli ufficiali dell'Esercito, nel quale sarebbero transitati a domanda gli ufficiali superiori delle varie armi. La suddetta legge si proponeva di sfoltire il ruolo degli ufficiali superiori della carriera normale, sbloccando le promozioni nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello.

In realtà, a fianco degli ufficiali del ruolo speciale è rimasto il contingente più numeroso degli ufficiali del ruolo normale, i quali, con la creazione del ruolo speciale, hanno conseguito, tra l'altro, maggiore rapidità di carriera e la sicurezza della promozione a colonnello, potendo, infatti, contare, oltre che sulla valutazione annuale per la promozione, anche su quella per il grado superiore nella posizione di « a disposizione », con tutti i vantaggi economici e morali conseguenti.

Al contrario, gli ufficiali del ruolo speciale unico non hanno goduto della promozione nella posizione predetta; per giunta, dopo l'istituzione del ruolo, vi hanno visti inseriti ben altri 150 tenenti colonnelli del ruolo normale, con evidente danno per lo sviluppo della loro carriera.

Vi è poi da aggiungere che i tenenti colonnelli del ruolo speciale unico per essere valutati per l'avanzamento debbono avere una anzianità complessiva di undici anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, mentre per i pari grado del ruolo normale il numero dei tenenti colonnelli ammessi a valutazione è in ragione di un ottavo del numero complessivo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo (con una permanenza com-

plessiva nei gradi di maggiore e di tenente colonnello di circa sette o otto anni).

Gli ufficiali superiori del ruolo speciale unico sono tutti tenenti colonnelli veterani di guerra, che per la loro età (appartengono alle classi 1911, 1912, 1913 e 1914) non riescono quasi mai a raggiungere gli undici anni di permanenza nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, previsti per la valutazione ai fini dell'avanzamento, in modo da poter essere valutati almeno una sola volta.

Un ulteriore inconveniente è determinato dal limite di età previsto per il collocamento a riposo dei suddetti ufficiali, stabilito dall'articolo 9 della citata legge 16 novembre 1962, n. 1622, limite notevolmente inferiore a quello di altre categorie (65 anni per i dipendenti pubblici e 70 anni per gli appartenenti all'Ordine giudiziario), che determina l'allontanamento dal servizio attivo di uomini ancora validi ad assolvere le funzioni loro affidate.

I pochissimi ufficiali del ruolo speciale unico che sono riusciti a maturare l'anzianità di grado prevista non hanno in effetti ottenuto la promozione a colonnello sia per la bassa percentuale dei promuovibili (13 l'anno su circa 200), sia perchè al ruolo

speciale è negato, come si è detto, l'istituto della promozione a colonnello « a disposizione ».

Tale situazione, non è chi non veda, è lesiva delle aspettative di questi valorosi ufficiali, costretti a lasciare il servizio nel grado di tenente colonnello senza possibilità alcuna di valutazione e, quindi, di eventuale promozione.

Da tutto quanto sopra esposto, scaturisce l'esigenza di consentire agli ufficiali meritevoli del ruolo speciale unico di conseguire la promozione a colonnello. Si rende, pertanto, indispensabile apportare talune modifiche alla citata legge istitutiva del ruolo speciale unico senza peraltro alterarne lo spirito informatore e senza incidere sensibilmente sul bilancio dello Stato, poichè gli oneri finanziari conseguenti sarebbero, con evidenza, contenuti in limiti molto modesti, considerata la classe di stipendio goduta dai promuovibili rispetto a quella di cui godrebbero con la promozione.

Si rende, altresì, necessario elevare i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, limiti che vanno avvicinati — per motivi di equità — a quelli degli altri dipendenti pubblici, anche se non elevati nella stessa misura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali del ruolo speciale unico sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, cinque anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e di maggiore; se maggiori, quattro anni di permanenza in tale grado.

I tenenti colonnelli del ruolo speciale unico che, per ragioni di età, non possono essere almeno una volta valutati per l'avanzamento sono promossi, se giudicati meritevoli, al grado superiore all'atto del collocamento in congedo, con diritto agli assegni del grado conseguito.

Art. 2.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

Colonnello	anni 62
Tenente colonnello	» 61
Maggiore	» 59
Capitano	» 55
Subalterni	» 53

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge e, in particolare, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 9 e l'articolo 12 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 4.

All'onere finanziario comportato dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1970, con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.